# TRATTATO

## DE'

## DOVERI GENERALI DEL SUDDITO

## *VERSO*

## IL PRINCIPE.

IN VENEZIA

Appresso Paolo Colombani

In Merceria di S. Salvatore all'Insegna della Pace.

MDCCLX.

*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

## PREFAZIONE.

I. L'Ubbidienza, e ſoggezione alla pubblica Podeſtà vedeſi tanto chiaramente inculcata nelle ſacre Lettere, ch' io mi ſon più volte maravigliato, che vi ſieno ſtati Scrittori, ch' abbiano oſato impugnarla. Ecco come ſcrive San Paolo ai Romani cap. 13. *chi reſiſte alla Podeſtà ricuſa di ſottometterſi all' ordinazione Divina, e però ſi rende meritevole di condanna. Il Principe è un Miniſtro di Dio, datovi per vo-*

*ſtro bene : è neceſſario dunque l' ubbidirlo non ſolo per timore del caſtigo temporale, ma ancora dell' eterno*. E S. Pietro Ep. I. cap. 2. *Non ricuſate di ſottomettervi all' umane iſtituzioni, oſſia al Re, come perſona ſuperiore ad ogni altra, oſſia ai Magiſtrati, come da eſſo iſtituiti per caſtigo de' rei, e lode de' buoni, poichè tal è la volontà di Dio*. Criſto Signor noſtro interrogato dai Fariſei, s' erano tenuti a pagar il tributo a Ceſare (1) dimandò di chi foſſe l' immagine della moneta, al quale avendo eſſi riſpoſto, ch' era di Ceſare, ſoggiunſe: *dunque date a Ceſare quel ch' è di Ceſare*, volendo con ciò ſignificare, che poich' eſſi

(1) *Matth. c.* 22. *v.* 17. 18. 19. 20. 21.

essi si servivano di quella moneta, nella quale la di lui immagine si vedeva scolpita, quest' era un contrassegno, ch' egli era il loro legittimo Sovrano, e che però essi erano tenuti a pagargli il tributo, e ubbidirlo in tutto quello, che non era manifestamente contrario alle Leggi Divine. Ed acciochè questo fosse più diligentemente osservato accompagnò le parole coll' esempio, pagando il tributo a Cesare, come si legge in San Matteo, (1) e rendendogli ubbidienza fino alla morte (2). E perchè la notizia d' un

 tal

(1) *Matth. c. 17. v. 24. 25. 26.*

(2) *La Religion Cristiana ( dice il Sig. di Montagna Essai. l. 1. c. 22. ) ha tutti i contrassegni d' un' estrema giustizia, ed utilità; ma niuno più apparente, che l' esatta raccomandazione dell' obbedienza ai Magistrati, e della con-*

tal dovere appartiene à chiunque vive nella società civile, acciochè ognuno, anche fra il minuto popolo, ne fosse informato, San Paolo scrivendo à Tito, che predicava la parola del Signore ai popoli di Creta, ordinogli espressamente, che gli *esortasse ad essere soggetti ai Principi, e alle Podestà, obbedire ai lor detti, ed esser preparati ad ogni opera buona* (1). Il

*conservazione de' publici Governi. Qual maraviglioso esempio ce ne ha lasciato la Sapienza Divina, la quale ha voluto stabilir la salute del genere umano, e condurre quella sua gloriosa vittoria contro la morte e il peccato, sottomettendo al nostr' ordine politico la condotta d' un così alto, e salutevole effetto, lasciando scorrere il sangue di tanti eletti suoi Favoriti, e soffrendo una lunga perdita d' anni, a maturare frutto sì inestimabile?*

(1.) Ad Titum. Ad mone illos Principibus & Potestatibus subditos esse dicta obedire, ad omne opus bonum paratos esse. *Lo stesso si vede*

Il che pel corso non interrotto di molti secoli con esemplar pietà, e singolar zelo fecero gli antichi Padri, come leggendo le opere loro si può agevolmente conoscere. Tuttavia malgrado testimonianze così evidenti, ed altre molte, che spesso s' incontrano nella lettura de' libri sacri, autenticate dall' uso universale della Chiesa d' interpretarle nelle popolari istruzioni; molti Scrittori, colta l' opportunità del tempo in cui regnavano Sovrani indolenti, con altrettanto orribile, ed esecranda te-

*vede prescritto a' Parrochi nel Catechismo Romano num. 15. 16. del IV. Prec. del Decalogo. Monsignor Joli Vescovo Francese, scrisse, e recitò nella sua Cattedrale molti discorsi sopra varj argomenti, nel primo de' quali parla del rispetto, e dell' obbedienza, che devesi al Principe. Questi discorsi si legono tradotti dal Francese in Italiano, e stampati in Venezia.*

temerità, quanto dannosa al Principato, anzi all' esercizio della vera pietà Cristiana, alzarono lo stendardo contro la Podestà secolare, e particolarmente dopo il 1560. un'infinità di Teologi pubblicarono Libri, nè quali s' insegnava, *ch'il Principe, e i Magistrati sono invenzioni umane, anzi tiranniche, e che convenga ubbidirli per forza solamente, perchè il far contro le leggi, il defraudar le pubbliche rendite non obbliga a peccato, ma solo a pena, la quale chi non paga, opera sì che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina* (1). Vi furono ancora di quelli, che sostennero, che lo spargere il sangue del Principe Ere-

(1) *F. Paolo Sarpi Tratt. dell' Inq. cap. 29.*

Eretico, o Tiranno, sia un'opera sommamente cara, ed accetta a Dio, anzi un dovere che obbliga la coscienza del suddito, e s'aprirono con ciò la strada ad un arbitrio assoluto sopra la vita de' Regnanti, poichè non potea mai mancar loro un tal pretesto, per movere le deboli fantasie de' creduli, e semplici, e sollecitarli al detestabile Parricidio.

II. Queste perverse, e sediziose opinioni non incontrando per l' infelicità di que' tempi, chi con nobile e generoso ardire s' opponesse ai rapidi lor progressi, appestarono in breve tutto il Mondo Cattolico, e fecero in parte mutar faccia alla Morale Cristiana. Quindi è, che non più s'odono, come negli

gli antichi tempi, i Banditori del Vangelo predicar al popolo il precetto d'onorare il Principe, come Miniſtro di Dio, e inveire contro l'inoſſervanza delle Leggi, ma la maggior parte giacendo tuttavia immerſi nell'errore, gli altri non avendo coraggio o zelo abbaſtanza, per rivocare in vita l'antico iſtituto, laſciano ignorare al popolo, alla lor cura commeſſo, que' doveri, la cognizione de' quali è indiſpenſabilmente neceſſaria, per formare il perfetto Criſtiano, e il buon Cittadino. Dal che due grandi inconvenienti ne naſcono: il primo, ch'il popolo non ſi fa ſcrupolo di traſgredire le leggi, come coſe per sè indifferenti, e che non han forza d'obbligar

la

la Coſcienza : l' altro , ch' eſſo abboriſce i Principati , come iſtituzioni tiranniche, introdotte nel Mondo, per ſaziar l' avarizia, e l' ambizione di pochi, coll' oppreſſione di tutti gli altri.

III. Però è omai tempo, che quelli i quali ſono deſtinati all' iſtruzione del gregge di Criſto, finalmente ſi riſveglino da un sì lungo letargo, e rotto quel ſilenzio, che fin quì ha partorito tanto diſpregio delle Leggi, tante congiure, e ſedizioni, riſtabiliſcano nella Chieſa l' antica dottrina de' doveri del Suddito inſegnata da Criſto, inculcata dagli Appoſtoli, e predicata dagli antichi Padri. Ma perchè queſt' argomento trovaſi per lo più ſparſamente trattato in quegli Scrittori, che

che meritarono l'approvazione, e l'applauso universale, talchè non si può apprendere senza ben lunga, e faticosa lezione, acciochè ognuno possa in breve spazio di tempo informarsene bastevolmente, per soddisfare ai doveri dell' Appostolico suo Ministero, ho pensato di stendere un breve Trattato intorno a questa importantissima materia, il quale dedotto da evidenti, e incontrastabili principj, basterà da sè solo a convincere anche i più contumaci. E se nell' eseguire questo mio disegno io non sarò fornito nè di facondia di parole, nè di splendor di concetti, sappia il benigno, e cortese Lettore, ch' altro scopo non mi son proposto, che la nuda, e sem-

ſemplice verità, la quale non ha biſogno d'altri arredi, per renderſi grata ed accetta agli Uomini.

IV. Ma prima d'accingermi all'impreſa, parmi di dover iſcanſar un colpo che mi ſento ſiſchiar davvicino. Diranno alcuni, ch'avendo Iddio per iſpecial privilegio, conceduti all'Europa Sovrani, la di cui rara prudenza, vera pietà, e ſingolar giuſtizia offuſca in parte il nome di tanti loro glorioſi Predeceſſori, non facea di meſtieri, ch'io parlaſſi di quelli, che rotti gli argini del dovere, e del decoro, sfregiano l'onor del Diadema. A' quali io riſpondo, che niuno ſi potrà dar vanto d'ammirare, e riverire più di me le molte virtù, che

in

in essi a guisa di lucidissime Stelle risplendono, ma ch'essendomi proposto di scrivere un breve Trattato de' doveri generali del Suddito, non era conveniente che avessi riguardo alle circostanze del tempo, e del luogo. Senza che vedendo i Sudditi fin' a qual segno s'estende il lor dovere verso que' Principi, che servono piuttosto alle lor private passioni, che al comun bene, intenderanno così da sè quanto grande sia l'obbligo d'onorare, e obbedir quelli, sotto il giusto governo de' quali felice, e tranquillamente vivono, e renderanno grazie all' Autore della natura, che gli ha fatti nascere sotto un Cielo così clemente, e in tempi così fortunati.

TRAT-

# TRATTATO

## DE' DOVERI GENERALI

*del Suddito verso il Principe.*

## CAPITOLO I.

*Origine del Principato, e beni, che da esso provengono.*

I. MOLTE questioni far si possono intorno l'origine del Principato; ma perchè quest' argomento è stato da molti, e particolarmente dal Baron di Pufen-

dorf (1), con grand'ingegno, e molta erudizione illustrato, io rimetterò a questo grand'Uomo chiunque desidera acquistarne una piena cognizione, e ne dirò solamente quello, che parrammi conveniente alla brevità di questo Trattato. Dico pertanto, che prima del Diluvio non v'erano quegli ordini politici, ch'ora si veggono fra noi, poichè non sarebbero gli Uomini trascorsi in così enormi, ed esecrandi delitti, se fossero stati raffrenati dal timor delle Leggi (2). Solamente dunque ne'tempi, che sussseguirono all'universale Diluvio, si videro stabiliti i Principati nel Mondo, il che come avvenuto sia è d'uopo brevemente narrare. E' cosa agevole il conoscere, che in quei primi tempi non regnavano fra gli Uomini quelle passioni, ch'ora regnano fra noi, poichè le passioni si svi-

(1) *Pufendorf de jur. nat. lib. 7. cap. 1. 2.*
(2) *Vedi Pufendorf introd. a l'Istorie generale Tom. I. cap. 1.*

ſviluppano per là cognizione delle coſe, che formano il loro oggetto, e queſte o non erano ne'tempi addietro ſtate inventate, od erano perite per lo Diluvio. Ciaſcheduno ſolamente intento a conſervare ſe ſteſſo, e contento de' frutti, che ſpontaneamente (1) produceva la terra,

 me-

(1) *Tito Lugr. Caro deſcrive lo ſtato de' primi Abitatori della Terra con queſte parole Lib. V. trad. del Marchetti*:

*Naſcean gli Uomini allor per le Campagne*
*Tutti, qual convenia, molto più rozzi,*
*Poichè la rozza terra avean per Madre....*
*Quel, ch' il Sole, o la pioggia, o il ſuol fecondo*
*Producea per ſe ſteſſo, i petti umani*
*Saziava abbaſtanza, e grato e dolce*
*Cibo ſpeſſo porgean nelle Foreſte*
*Le glandifere querce, e le mature*
*Rubiconde Corbezzole, e l' agreſti*
*Poma, o le noci, o l' odoroſe fraghe,*
*Che maggiori, e più belle, e più ſoavi*
*Naſceano allor della gran Madre in grembo....*
*Invitavano allor l' umano germe*
*Ad eſtinguer la ſete, i Fiumi, e i Fonti,*
*Come or fan gli animai l' onde tranquille,*
*Che d'alto caggion mormorando al chino.*
*Ed al fin vagabondi a Ciel noturno*
*Abitavan que' popoli primieri*

*Del-*

menava una vita innocente, e ſicura. Ma coll'andar del tempo i cibi rozzi, ed agreſti non ſolo reſero i corpi robuſti, ma ancora gli animi indomiti, e feroci. I primi impeti di queſta ferocità furono diretti contro le Fiere nelle Selve, e per qualche tempo n'andarono gli Uomini eſenti. Ma poſcia avendo un sì fiero eſercizio acquiſtati loro nuovi gradi di robuſtezza, e ferocità, i più forti depoſto ogni ſenſo d'umanità, s'avventarono contro i più deboli, ſpogliandogli di tutto quello, che colla lor induſtria aveano acquiſtato, cacciandogli da' luoghi, dove s'erano ſtabiliti, e trucidando chiunque avea ar-

*Delle Ninfe i ſilveſtri orridi templi....*
*Ne ſapean maneggiar col ferro alcuna*
*Coſa, nè con le pelli, o con le ſpoglie*
*Delle fere coprian l' ignude membra:*
*Ma ne' boſchi, negli antri, e nelle ſelve*
*Ricovravan ſe ſteſſi, e nelle cave*
*Grotte, e per iſchifar de' venti irati*
*Gli aſſalti, e delle pioggie il ſozzo, e ſqualido*
*Corpo aſconder ſolean tra gli arboſcelli.*

ardire d'opporsi alla lor fierezza (1). Ridotti a tale stato gli oppressi, si diedero a pensare, come si potesse porger rimedio a tanto male, e ragunatisi insieme convennero, che si dovesse eleggere un capo, sotto la condotta del quale si potessero difendere contro i violenti. Ma vedendo in progresso di tempo, che i medesimi inconvenienti ogni dì nascevano fra di loro, proposero di dar ad uno o a molti insieme l'autorità di castigare i rei, e facinorosi (2), defini-



(1) *Il viver di rapine passava negli antichi tempi* (*come osserva il Barbeyrac not.* 1. §. 10. *l.* 2. *cap.* 2. *del Pufend. Droit. de la nat. & des gens*) *per una professione onesta, come l'agricoltura, la vita pastorale, la caccia. Hobbes de Cive cap.* 5. §. 2. *aggiunge di più, che quelli, che l'esercitavano senza crudeltà, risparmiando la vita di coloro, che spogliavano, e lasciando loro i bovi, l'aratro e gli altri Istromenti dell'agricoltura, erano appresso gli antichi molto riputati, e famosi. Tanto* (*dice il Pufendorf loc. cit.*) *il lume della ragione era in que' tempi offuscato dal barbaro costume!*

(2) *Non sarà fuor di proposito l'osservare in*

finire le differenze, che fra loro giornalmente insorgevano, e provvedere al bene, ed alla sicurezza universale (1). Per dar compimento a questo disegno era d' uopo, ch' ognuno s'obbligasse cogli altri di render obbedienza a quello, che venisse eletto ad un tal ministero, in tutto

*re in questò luogo ciò che dice Orazio l. 1. Sat. 3.*

*Quum prorepserunt primis animalia terris,*
*Mutum, & turpe pecus, glandem atque cubilia propter*
*Unguibus, & pugnis, dein fustibus atque ita porro*
*Pugnabant armis, quæ post fabricaverat usus.*
*Donec verba, quibus voces, sensusque notarent,*
*Nominasque invenere: de hinc absistere bello,*
*Oppida cæperunt munire, & ponere leges*
*Ne quis fur esset, neu latro, neu quis adulter...*
*Jura inventa metu injusti fateare necessé est.*

(1) *Molti Filosofi dicono, che questi primi, ed informi rudimenti di Principato da due cause possono aver avuta l' origine sua, cioè dal timore o dalla forza. Molte altre cose dir si possono sopra quest' argomento. Io ho voluto seguir la Dottrina più comunemente ricevuta, senza pigliarmi la pena di dar al Lettore un' esatta informazione di tutto ciò ch' è stato detto, o si può dire interno questo punto.*

to quello, che avesse qualche relazione ad un tal fine, e che colui, che fosse al grado Sovrano innalzato, promettesse di vegliare alla conservazione della pubblica pace, e tranquillità. Fu pertanto da ognuno data al Comune commissione d'eleggere il Principe, e promettergli ubbidienza a nome di tutti in generale, in quelle cose, che potessero contribuire al comun bene.

II. Tale fu il patto, che serve di base, e fondamento alle società civili, e tale fu l'origine del Principato (1), il quale benchè sia stato isti-



(1) *Gli stati in que' primi tempi furono molto ristretti. Scrive Varrone appresso S. Agostino nella Città di Dio, che i Romani sotto i Re soggiogarono più di venti popolazioni, e non dilattarono più di venti miglia i confini dell' Impero. Fondato un picciolo stato se ne formarono ad imitazione di quello molti altri vicini, talchè in breve comparvero infinite Repubbliche fra termini molto angusti. Nel famoso saggio sopra l'Uomo di Alessandro Pope si leggono questi versi. Epist. III.*

*Citios*

istituito dagli Uomini, tutta via fu da loro istituito per un tacito comando Divino. Imperciocchè avendo Iddio, come Autore della natura, prescritta a ciascheduno degli Uomini la conservazione di se stesso, è chiaro, ch' ha altresì loro tacitamente ordinati i mezzi necessarj all'osservanza di questo precetto. Poichè dunque è fuor d' ogni dubbio, che la società civile, è il più certo, e sicuro mezzo di stabilire la sicurezza comune, si può con tutta ragione asserire, che Dio ha tacitamente loro ordinata (1), l'istituzione

---

*Cities were built, sociéties were made,*
*Here rose one little state, another near*
*Griew by like means, and jojndthrò love,*
*or fear.*

(1) *Quindi è, che Dio approvò l'istituzione del Principato in tanti luoghi della Divina Scrittura, raccomandando il rispetto, e l'obbedienza alle persone Sovrane. Anzi se si dee prestar fede alle parole di M. Tullio nel Sogno di Scipione, niente è più grato a Dio sopra la Terra, che le società Civili.* Nihil est illi

ne degli ordini civili. Siccome dunque il Principato si può chiamare un' istituzione umana, come lo chiama San Pietro Epist. 1. cap. 2. perch'è stato istituito dagli Uomini, così perchè Dio ha tacitamente loro ordinata una tale istituzione, si può ancora con ragione chiamare un' ordinazione Divina. In fatti quest' era il linguaggio de' Padri dell' antica Chiesa, e San Paolo nel cap. 13. ai Romani dice espressamente, ch' il Principato è d' istituzione divina, e che non v' ha sovranità sopra la terra, che non sia stata ordinata da Dio.

III. Stabilite le società civili, furono a poco a poco inventate l'arti, e quindi nacquero nuove passioni, e si raffinarono le antiche. La libi-

Principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat acceptius, quam concilia, cætusque hominum jure sociati, quæ civitates appellantur.

libidine, l' ambizione, l' avarizia, la gola, la vanità, l'ira, la vendetta, l' odio, la gelosia, l' invidia sono i nimici che fanno guerra alla nostra ragione, co' quali possiamo bensì aver tregua, ma non già pace. In tanto furore, e in tanta varietà di passioni qual orribile spettacolo non sarebbe la vita umana, se gli Uomini ritornassero a vivere senza capo, e senza freno? La ragione è come una Regina circondata dalle Leggi, che la difendono contro gli assalti delle passioni. Se quelle depongono l'armi, eccola cacciata del Regno, e messo sossopra tutto l'ordine della natura. Ecco campeggiare in aria di Sovrane, la libidine, la vendetta, l'avarizia, la ferocia, ed ogn' altra sorta di sfrenata licenza. Non vi sarà più distinzione di tuo e di mio: il più forte, conculcata ogni legge di natural giustizia, opprimerà il più debole, tutto sarà pieno di confusione, di pericoli, di rapine, di san-

gue.

gue (1). Periranno l'arti, si distruggeranno i commerzj, si spopoleranno le Città. Chi difenderà l'onestà delle Matrone, chi conserverà inviolata la pudicizia dell'innocenti Donzelle? *Togli* (dice un'antico Padre) *i Magistrati, e tutta toglierai la tranquillità della vita. Se toglierai i Magistrati, tutte le cose periranno: non istaranno le Città, non i poderi, non il foro, non qualunque altra cosa: tutto andrà sossopra, e ciascun debole sarà esca del forte* (2), *e Colote appres-*

(1) *I Persiani, al dire di Sesto Empirico adv. Math. l. 2., dopo la morte del Monarca lasciavano cadere per cinque continui giorni in una deplorabile anarchia quel vasto Impero, acciocchè i Popoli coll'esperienza di tanti mali imparassero ad amare, ed obbedire il Sovrano.*

(2) *S. Giovanni Grisostomo Hom. 23. com. in cap. 13. ad Rom., Pare che questo Padre abbia voluto imitare quel luogo di Cicerone, che si legge lib. 3. cap. 1. de legibus.* Nihil porro tam aptum est ad jus, conditionemque naturæ (quod cum dico, legem a me dici, nihilque aliud intelligi volo) quam imperium, sine

*appresso Plutarco: quelli i quali hanno fatte le leggi, e stabilite le Sovranità, e i Magistrati, hanno procurata una gran sicurezza ed un gran riposo alla vita umana, e da essa allontanati i tumulti che l' amareggiano; Se si togliessero sì salutevoli stabilimenti, gli Uomini* ( 1 ) *divorandosi l' un l' altro viverebbero a guisa di Fiere.*

IV. Tommaso Hobbes de Cive cap. 10. §. 1. ci presenta un vivo ritratto degl' incomodi della libertà naturale, e dei beni della società politica. *Primieramente* ( dic' egli ) *vediamo i comodi, e gl' incomodi del Prin-*

sine quo nec domus ulla, neque civitas, neque gens, neque hominum universorum genus stare, neque rerum natura omnis, nec ipse Mundus potest. Nam & hic Deo paret, & huic obediunt Maria, terraque, & hominum vita jussis supremæ legis obtemperat.

( 1 ) *Si legge appresso il Grozio de jur. belli, & pac. l. 1. c. 4. n. 2. questo proverbio degli Ebrei*: Nisi potestas publica esset, alter alterum, vivum deglutiret.

*Principato, acciochè alcuno per avventura non giudichi migliore la condizione di chi vive a suo capriccio, che di chi è sottoposto ai Principi, e ai Magistrati. Fuori della Società Civile ognuno gode un' intera libertà, ma inutile, perciocchè quello, il quale per la propria indipendenza fa ogni cosa a suo arbitrio, è sottoposto per l' indipendenza degli altri a soffrire ogni cosa ad arbitrio degli altri. Ma nella Società Civile ad ogni Cittadino si lascia tanto di libertà, quanto basta per bene, e tranquillamente vivere, e tanto agli altri si toglie, che non sono più da temere..... Nella libertà naturale ciascheduno può esser da ogni altro* (1) *impunemente spogliato, ed ucciso; nella società politica da un solo. Nello stato di natura niuno ha per difendersi, se non le proprie forze, nella società civile, oltre le proprie,*

(1) *Ho tradotto* impunemente, *benchè nel testo si legga,* jure, *perchè questo non si può dire, se non secondo i principj di quest' Autore.*

*prie, ognuno ha le forze di tutti gli altri. Nella libertà primitiva non v'ha persona, che sia sicura di godere i frutti della sua industria; nella Società politica ogni uno può promettersene sicuro il godimento. Nello stato di natura non si trova altro, che passioni sfrenate, che guerre, che timore, che povertà, che orrore, che solitudine, che barbarie, che ignoranza, che ferocia. Nella società civile si vede regnare la ragione, la pace, la sicurezza, le ricchezze, l'ordine, il commerzio, l'eleganza, le scienze, l'amore.*

V. Ecco ciò ch'io ne deduco dalle cose premesse. Poichè la natura impone ad ognuno l'obbligo della propria individuale conservazione, ed una tal conservazione dipende da' Magistrati, e dalle Leggi, è cosa manifesta, ch'ella gl'impone altresì l'obbligo di conservare inviolata l'autorità delle Leggi, e de' Magistrati, nel che consiste l'essenza del Principato.

VI. Per-

VI. Perchè le Leggi civili allora principalmente perdono il ſuo vigore, e ſi mette ſoſſopra l'interna polizia della Repubblica, quando lo Stato è lacerato dall'Armi civili, o ſtraniere, onde ebbe origine quel detto: *che fra l'armi taccion le Leggi* ( 1 ), è coſa agevole il comprendere, ch' il buon Cittadino è tenuto a non omettere opera alcuna, che poſſa contribuire alla conſervazio-

( 1 ) Silent enim leges inter arma. *Cic. orat.* pro Milone. *Giulio Ceſare appreſſo Lucano* Phar. *l.* 1. *dove ſi deſcrive il paſſaggio del Rubicone*. Heic ait heic pacem, temerataque jura relinquo.

*Plutarco nella vita di queſto formidabil Guerriero ſcrive, che volendo egli por mano nel pubblico teſoro, ed allegando Metello Tribuno del popolo le Leggi, che glielo vietavano, Ceſare riſpoſe:* altro eſſere il tempo delle Leggi, altro quello dell'armi. *Mario quel gran Capitano de' Romani, come narra il medeſimo Plutarco, diceva*, ch' il romore dell'armi gl'impediva l'intendere la voce delle leggi. *Quinto Curzio l. 9. c. 4. oſſerva, che la guerra roveſcia l'ordine, e le Leggi della natura:* adeo etiam naturæ jura bellum in contrarium mutat.

zione della pace, e tranquillità dello Stato.

VII. Dee dunque il Suddito non solo fuggire ogni pratica sediziosa, ma ancora avvisare sollecitamente il Magistrato, acciochè prima, che acquisti maggior forza la sedizione, prenda le più opportune misure, per render vani i disegni de' sediziosi (1).

VIII.

(1) *Il Baron di Pufendorf annovera fra le colpe più enormi eziandio il semplice silenzio sopra qualche segreta trama contro il Principe, o lo Stato. Ma se colui che ti comunica la congiura, t' obbliga a giurar di tacere, sarai tu dispensato dall' obbligo d' avvisarne il tuo Signore? No, perchè chi giura di far cosa illecita, essendo in tal caso il giuramento invalido, non è tenuto a farla, anzi se la fa, pecca non altrimenti, che se non avesse giurato di farla. Davidde sdegnato contro di Nabal, giurò di sterminare tutta la di lui Famiglia, come si legge,* Samuelis I. *cap.* 25. *Ma poichè lo sdegno ebbe dato luogo alla ragione, rese grazie a Dio, perchè dopo aver commesso un peccato, facendo un tal giuramento, non ne avea, coll' effettuarlo, commesso un altro maggiore. Vedi* Grozio de jur. bel. & pac. l. 2. cap. 13. §. 6. e *Pufendorf Droit de la nat. & des gens l. 4. c. 2. §. 9.*

VIII. Quanto minori sono le forze dello Stato, tanto più agevolmente i Principi vicini ne possono invadere i confini, e gli animi sediziosi lusingarsi di poter praticare, e condurre a fine le sedizioni. Dal che si raccoglie un altro dovere del buon Cittadino, cioè d'astenersi da tutto ciò, che può diminuire in qualche modo le forze dello Stato, e contribuire, per quanto è in poter suo, ad accrescere la pubblica potenza.

IX. Quindi si deduce chiaramente la necessità dell'obbedienza. Poichè dall'innobedienza de'sudditi non solo nasce la debolezza degli Stati, ma ella è ancora cagione, che in tutto si spengono. Il comandare, e l'obbedire sono due cose relative, che concorrono a costituire il Principato. Dove non siavi obbedienza non può esservi ordine civile. Per la qual cosa Tommaso Hobbes de Cive cap. *6.* §. 13. dice, che l'ob-

bligo d'obbedire deriva immediatamente da questo, perchè levata l'obbedienza, è forza, che si renda ozioso il diritto del Principato, ch' è quanto dire, che si recida ogni vincolo di società, e ritornino gli Uomini a vivere come le Fiere.

CA-

## CAPITOLO II.

*Dell'onore, che si deve al Principe.*

I. BENCHE' non sia conceduto all'umano intendimento il comprendere perfettamente la natura Divina, tuttavia appena fissa lo sguardo in quell'immenso abisso di perfezioni, che vi scorge la provvidenza, e la cura, con cui l' Autore delle cose create attende incessantemente a render felici gli Uomini, che sono la più bella fattura, che sia uscita dalle sue mani. La felicità, di cui sono capaci, è di due sorti; l'una perfetta, l' altra imperfetta. L'imperfetta si

può ottenere in questa vita mortale, ma la perfetta non può esser gustata, se non dall'anima sciolta da' vincoli corporei, nella vita futura. Ma perchè gli Uomini sovente traveggono, e spesso vengono spinti dall'urto delle passioni fuori del sentiero, che conduce al conseguimento d'amendue queste felicità, hanno essi bisogno di Leggi, che servano loro di scorta, e d'un freno, che Malgrado lo sforzo delle passioni, gli rimetta sul diritto cammino. Sono dunque opere dell'ineffabile provvidenza, e bontà Divina tutte quelle Leggi, mediante l'osservanza delle quali gli Uomini fruiscono della felicità così di questa, come dell'altra vita.

II. La felicità della vita futura dipende interamente dall'osservanza delle Leggi Divine, ma per formare la felicità della vita presente si ricercano altresì le Leggi del Principe. Anzi perchè quelle, cioè le

Divine, non verrebbero osservate, se non vi fossero queste, si può sicuramente concludere, ch' esse sono indispensabilmente necessarie al conseguimento dell'una, e dell'altra felicità. Sono dunque per il numero antecedente le Leggi del Principe opere della Divina Provvidenza, e per conseguenza il Sovrano, che le promulga, e le fa osservare, si può con ragione chiamare Ministro di Dio. Così chiamò S. Paolo l'Imperadore di Roma, comecchè Idolatra, nel cap. 13. ai Romani, ove dice, ch' egli è Ministro di Dio per loro bene, e Salomone nella Sapienza c. 6. ammonisce tutti i Regnanti, a dar un' occhiata al proprio Ministero, e riflettere, ch' essi hanno ricevuta l'autorità da Dio, e sono Ministri del di lui Regno in terra.

III. Con ragione adunque S. Gregorio Nazianzeno orat. 27. riconosce nelle Persone de' Principi un gran-

de, e venerabile Mistero di Dio, onde gli antichi giuravano per la salute de'loro Sovrani, ed un tal giuramento era stimato Sacro, ed inviolabile. Giura Uria per la salute di Davidde, Gioseffo per la salute di Faraone, ed i Cristiani de'primi Secoli della Chiesa così parlano agl' Imperadori per bocca di Tertulliano Apolog. c. 32. *Noi siamo soliti giurare non per i geni degl' Imperadori, ma per la lor salute, che è più augusta di tutti i genj. Veneriamo negl' Imperadori il giudizio di Dio, il quale, ha lor dato il governo delle nazioni, ed un tal giuramento lo stimiamo Sacrosanto, ed inviolabile* (1).

IV. Contro tutto questo si può opporre il passo d' Osea c. 8. *essi regnarono, ma non mandati da me; furono Principi, ed io non gli ho conosciuti* (2). Ma molti gravissimi Inter-

(1) *Questo Paragrafo è tratto dal Bossuet defens. decl. Cler. Gallicani &c.*

(2) *vers.* 4.

Interpreti insegnano, che si debba intendere solamente di Geroboamo, e d'altri Re d'Israele, ch'aveano ingiustamente usurpato il Trono. Ma altro è usurpare il Regno, altro amministrarlo ingiustamente, dopo averlo giustamente ottenuto. Il Concilio di Parigi lo adatta anche a quelli, che riconoscono il Regno dai Progenitori, e non da Dio. *Quelli* (così si legge l. 2. c. 5.) *i quali pensano, ch'il Regno terreno sia stato loro tramandato dai Progenitori, e non piuttosto dato da Dio, sono da annoverare fra quelli, che Dio riprova per bocca del Profeta, dicendo: essi regnarano ma non mandati da me; furono Principi, ed io non gli ho conosciuti. Per la qual cosa tutti quelli, ch'hanno impero sopra gli altri mortali, credano, che non dagli Uomini sia stato dato loro il Regno, ma da Dio* (1).



(1) *S. Agostino de Civ. l.* 5. *c.* 21. Non tribuamus dandi Regni, neque Imperij potestatem

V. Dalle quali cose si deduce l' obbligo, ch' hanno i Sudditi d' onorare il Principe, come cosa sacra, e inviolabile, il qual onore Tertuliano Apol. c. 3. non meno piamente, che elegantemente chiama. *Religione della seconda Maestà*. Ma perchè non tutti possono avere una chiara, e distinta idea dell' onore, è d' uopo spiegare in questo luogo ciò, che significhi questa voce *onorare*.

VI. L' onore altro non è, che quel-

statem nisi Deo vero, qui dat felicitatem in Regno Cælorum solis piis, Regnum vero terrenum piis, & impiis, sicuti ei placet; cui nihil injuste placet. .... Qui dedit Mario, ipse Cajo Cæsari, qui Augusto, ipse & Neroni, qui Vespasianis vel Patri, vel Filio suavissimis Imperatoribus, ipse & Domitiamo crudelissimo & ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse Apostatæ Juliano. Marco Terenzio *appresso Tac. l. VI. cap.* 8. *rivolgendo le sue parole all' Imperador Tiberio, così parla*. Tibi summum rerum judicium Dij dedecore: nobis obsequij gloria relicta est. *Il che dimostra, che la Religione de' Gentili in questo punto non era differente aalla Cristiana*.

quella varia commozione dell' animo nostro, che in noi produce l' altrui potenza, o virtù. Temiamo i potenti, perchè la potenza fa sempre in noi qualche impression di timore: Amiamo i buoni, perchè non si può non amare la bontà, e la giustizia; confidiamo ne' buoni, e saggi, perch'è difficile, che chi è saggio s'inganni, e chi è buono non può ingannare altrui, o fare, o indurci a far cose, ch'egli conosca dannose a noi, o aliene dall' equità e dalla giustizia. Piacesse a Dio, che tutti i Regnanti dotati fossero di quelle prerogative, che gli rendono degni del comune amore e della confidenza dei Sudditi loro! Ma la virtù non è compagna indivisibile della potenza de'Sovrani. Quanti Monarchi pel lor poco valore hanno cagionata la rovina di potentissimi Regni, e per la lor crudele, e feroce natura, talmente oppresso il misero popolo, che la lor memoria sia sempre

pre

pre abbominata dagli Uomini! Noi non dobbiamo dunque l'affezione, e confidenza noſtra indifferentemente a tutti i Sovrani, ma ſolamente a quelli, che ſe ne rendono meritevoli coll'opere virtuoſe.

VII. Ma ogni picciol difetto, ch' oſſervar ſi poſſa nel governo, non ſi dee aſcrivere a colpa e carico del Principe. L'arte di governar gli Uomini è la più difficile di tutte l'arti. Egli è quaſi impoſſibile per un Principe il non incorrere in qualch' errore. Quello ſi dee reputare più giuſto, e più ſaggio, i di cui errori ſono più rari, e meno importanti. *Io ſcuſo* (dice il Montagna) *i difetti de' Sovrani molto più di quello, che comunemente far ſi ſuole penſando all' enorme peſo del lor miniſtero, che mi ſpaventa* (1). Ne tutt' i difetti, che vengono lor imputati, ſon

(1) *Eſſais l. 3. cap. 7. vedi la not.* 1. *del Barbeyrac ſopra il* §. 2. *l. 7. c. 9. del Baron di Puſendorf de Jur. nat. & gent.*

son veri difetti. La privata passione, la poca perizia negli affari politici, il non esser informati delle circostanze delle cose, spesso ci fa travedere, e stimar tirannide, ed oppressione la giustizia; ignavia, e imperizia la prudenza. Non dobbiam dunque attribuire a vizio tutto quello, che agli occhi nostri ha apparenza di vizio. Solamente chi può spogliarsi d' ogni privata passione, ed è versato nello studio delle scienze politiche, può formar giudizio dell' azioni, e per conseguenza della virtù d'un Sovrano.

VIII. Ma perch' è facile, che molti stimino se stessi oltre il dovere, e s' attribuiscano quelle prerogative, ch' essi non hanno, è altresì facile ch' il lor giudizio sia erroneo, e fallace. E' d' uopo dunque prescrivere una regola, mediante la quale ognuno possa o riconoscere il proprio errore, o acquistare una morale certezza di non aver errato.

IX. Poi-

IX. Poichè può difficilmente avvenire, ch' un inganno sia universale, non è ragionevole il credere, ch' ognuno sia sprovveduto di que' requisiti, che sono necessarj per ben giudicare. Per la qual cosa quando l'opinioni sono uniformi fra loro, è cosa moralmente certa, ch' un tal giudizio non può esser soggetto ad errore.

X. Dalle cose precedenti se ne deducono i due seguenti Canoni. Primo; se l' opinione del particolare sarà discordante dall'uniforme opinione degli altri, sarà second'ogni probabilità erronea, e dovrà tosto mutar sentenza. Ma se sarà a questa conforme, potrà egli esser moralmente certo di non aver errato.

XI. Secondo: quando l' opinioni non son conformi, è d' uopo sempre seguir quella, ch' è favorevole al Principe, per non esporsi al pericolo di negar al suo Signore quel tributo di stima, che pel numero

mero 6. è dovuto alla virtù de' Sovrani.

XII. Colla ſcorta di queſte oſſervazioni potremo agevolmente diſcernere in qual modo ſiamo tenuti ad onorare il Principe, cioè ſe dobbiam ſoltanto temerlo per la ſua potenza, o eziandio confidare in lui, ed amarlo per la ſua virtù.

XIII. Ora è da vedere quali ſieno le obbligazioni, che naſcono dalla confidenza, e dall' amore, e quali quelle che provengono dal timore. Dal timore naſce l' obbligo. Primo d'ubbidirlo, e però nelle Sagre Carte ſi vede ſpeſſo uſata la parola temere in vece d'ubbidire. Secondo d' uſare verſo di lui tutti quegli atti eſterni, ch' indicano riſpetto, e venerazione. Terzo di riſpettar quelli, ch' egli ha diſtinti col carattere de' ſuoi Miniſtri. Quarto di non dir male di lui. Quinto d'oſſervargli le promeſſe. Seſto di non opporſi all' eſecuzione de' ſuoi progetti. Settimo

di

di non contraddire a'suoi consigli, e volerne, come si dice, saper più di lui (1). Ottavo di non negare, o negare con soave, rispettosa, ed obbligante desterità ciò, ch' egli per grazia chiede, perchè quando il Principe ti prega egli ti sforza, ond' è stato detto, che armate sono le preghiere de i Re.

XIV. Gli effetti dell'amore sono. Primo il difenderlo contro i suoi nemici. Secondo l' avvisarlo delle segrete trame contro di lui. Terzo vendicarlo dalle calunnie, che gli veggono opposte. Quarto lodarlo in ogni conveniente circostanza di tempo e di luogo. Quinto il pregar Dio, che secondi i di lui desiderj, e spar-

(1) *Coram Rege noli videri Sapiens*: *Leggi la Massima VII. della prima parte dell' Uomo di Corte di Baldassar Graziano, illustrata dal Sig. Amelot dell' Houssaje, e dal Sig. Abbate Francesco Torques.*

e ſparga ſopra di eſſo tutte le ſue Benedizioni ( 1 ).

XV. Le

( 1 ) *Pier Charon S. 3. della Savviezza dice, ch' il pregar Dio per il Principe è uno de' doveri indiſpenſabili del Suddito; e S. Paolo ſcrivendo a Timoteo teſtifica eſſer coſa molto cara, ed accetta a Dio. Il Profeta Baruch v. 11. 12. comandò; che ſi pregaſſe Iddio per la ſalute del Re Nabucodonoſor e di Baldaſſare di lui Figliuolo, ambidue Principi Idolatri, ed in Tertuliano ſi leggono queſte parole.* In Cælum ſuſpicientes chriſtiani manibus expanſis, quia innocuis, capite nudo, quia non erubeſcimus, denique ſine monitore, quia pectore oramus, precantes ſemper pro omnibus Imperatoribus, vitam illis prolixam, Imperium ſecurum, domum tutam, exercitus fortes, ſenatum fidelem, populum probum, orbem quietum; & quæcumque hominis, & Cæſaris vota ſunt.

*Queſti ſono gli effetti dell' amore. Ma ſe il Principe è tale, che non meriti la comune benevolenza, nondimeno altri riſpetti politici obbligano il ſuddito ad oſſervare quello, che ne' due primi punti viene preſcritto; poichè quantunque non ſembrino a prima giunta manifeſti ad ognuno, chi riflette, ch' ogni Principe ha i ſuoi Fautori, già divenuti potenti per il di lui favore, chiaramente conoſce, che la morte, o la cacciata del Tiranno può ſuſcitare delle civili turbolenze, e ridurre lo Stato all' Anarchia,*

XV. Le obbligazioni, che nascono dalla confidenza sono. Primo di sperare che le sue imprese sieno per avere un felice successo, e per esser utili al ben comune. Secondo di prestar fede alle sue promesse. Terzo di non disperare ne' tempi calamitosi allo Stato. Quarto di creder ben misurate le ricompense, e le pene, ben amministrato il pubblico danaro, e giuste le cose, ch'egli comanda, quando non sieno manifestamente ingiuste.

CA-

*chia, ch'è assai peggiore della Tirannide. Il difenderlo dalle calunnie, che gli vengono falsamente apposte, è non solo conveniente al bene dello Stato, come si può conoscere dalle cose, che si diranno nel cap. 8. ma è altresì un dovere di giustizia, e di Religione. Quanto all' ultimo punto leggi la nota seguente nella quale s'espone l'obbligo di pregar Dio per il Principe, senza distinguere il giusto dall' ingiusto, ma nè la pietà Cristiana, nè la politica ci obbliga a lodare il Tiranno.*

## CAPITOLO III.

### *Della natura del patto.*

I. LA potenza dello Stato consiste principalmente nel numero, e nella ricchezza de' Sudditi. Questa si conserva, anzi s' accresce, mediante il commerzio, quello si mantiene per mezzo della concordia, e della pace. Fa cosa dunque alla potenza dello Stato contraria, chiunque non fugge sollecitamente tutte quelle cose, che o partoriscono le discordie fra gli Uomini, o pregiudicano al pubblico Commerzio. Poichè dunque dall' inosservanza de'

patti nascono risse, e contese fra le parti contraenti, anzi dove non s' osserva il patto non può esservi commerzio veruno, è fuor d' ogni dubbio, ch'ognuno, che vive nella Società Civile, è tenuto ad osservare inviolabilmente il patto.

II. Quando sussiste il fine, per cui s' è fermato il patto, benchè siavi qualche alterazione, nulladimeno siamo sempre tenuti all' osservanza del medesimo. Imperciocchè essendo molto malagevole, anzi impossibile, l'osservare in tal modo il patto, che non possa almeno sembrare ad altri, che vi sia qualche alterazione, se fosse in tal caso lecito il ricusare di star al patto, non solo nascerebbero discordie, e risse fra le parti contraenti, negando l' una, ed asserendo l'altra, ma ancora non vi sarebbe chi volesse pattuire, per timore, che gli altri ricusassero di star al patto, sotto il pretesto di qualche picciola alterazione,

ne; la qual cosa distruggerebbe il commerzio. Ne segue dunque per il numero precedente; ch'anche in tal caso siamo obbligati all' osservanza del patto.

III. Se uno dà ad un altro facoltà di pattuire con un terzo a nome di lui; non può giammai il primo negare di star al patto, se prima colui, ch' ha in di lui nome pattuito, non reclama contro l' infrazione del patto. Poichè se il primo dirà; che tali non sono le condizioni del patto, perchè non ha data sì ampla facoltà a colui, ch' ha in di lui nome pattuito; l'altro risponderà, ch'avendo così pattuito, è necessario, ch' abbia avuto facoltà di così pattuire. Quindi asserendo l'uno ciò, che l' altro nega, e negando quello ciò, che questi asserisce, saranno inevitabili le contese, e le risse, il ch' è contro il numero primo.

IV. Chi gode del Benefizio proveniente da un patto, si sottopone

tacitamente alle condizioni del patto. Se così non fosse, l'uno avrebbe ragione di dire. *Io nulla debbo, perchè nulla ho promesso:* l'altro di repplicare: *Io ho recato a te il medesimo giovamento, che agli altri; se per questo gli altri mi deono il pattuito, perchè non lo dovrai ancor tu?* Insorgeranno dunque le risse, e le contese come nel numero antecedente.

CA-

## CAPITOLO IV.

*Dell' ubbidienza, che si deve al Principe.*

I. PREMESSE le cose accennate nel cap. preced. è facile il conoscere l'obbligo, ch'hanno i Sudditi, d'ubbidire il suo Signore, in virtù del patto, ch' il Comune ha stabilito col Principe a nome de' particolari, come abbiamo osservato nel cap. I. Nè vale il dire: *Io non ho dato al Comune facoltà di pattuire col Principe, nè i miei Maggiori hanno potuto senza il mio consentimento; obbligar la mia fede, e rinunciare per*

*me al diritto, che chiamasi di natura*. Conciosia cosa che chiunque partecipa de' beni, che provengono dal Principato, si sottopone, per il n. 4. cap. preced., tacitamente alle Leggi del patto, senza di cui non sarebbe stata istituita, e non potrebbe sussistere la Società Civile.

II. Nè perchè il Principe mal comandi, è lecito al Suddito il mal obbedire, poichè se il Principe pregiudica al bene dello Stato col mal comandare, noi non ne dobbiamo moltiplicare i disordini col mal obbedire. Anzi siamo noi più tenuti a ben obbedire, che il Principe a ben comandare; poichè gl' inconvenienti che nascono dal mal obbedire, „ sono più dannosi allo Stato, che „ quei, che nascono dal mal coman„ dare, come appunto nel Matri„ monio quantunque il Marito, e „ la Moglie sieno egualmente obbli„ gati alla fedeltà, e l'abbiano am„ bidue promessa colle medesime pa-

„ role,

„ role, cerimonie, e solennità, nul-
„ ladimeno gl' inconvenienti pro-
„ vengono senza comparazione mag-
„ giori dall' adulterio della Moglie,
„ che del Marito. Molti Stati han-
„ no lungamente fiorito, e sono as-
„ sai felicemente durati sotto Prin-
„ cipi, che mal comandavano, so-
„ lamente perchè i Sudditi bene ob-
„ bedivano, Un Filosofo interroga-
„ to per qual cagione fosse così flo-
„ rida la Repubblica di Sparta, e
„ se quest'era, perchè i Re coman-
„ davano bene? *piuttosto*, rispose,
„ *perchè i Sudditi obbedivano be-*
„ *ne* (1).

III. Le cose, ch' il Principe co-
manda, od hanno qualche relazione
al governo politico, o non ne han-
no veruna. Se non hanno alcun rap-
porto alla polizia dello Stato, il
Suddito non è in obbligo d' obbedi-
re, perciocchè non s'è giammai obbli-

D 4 ga-

(1) *Pier Charron Sagesse l. 1. c. 45.*

gato di render obbedienza al suo Signore, se non in quanto egli è il Capo del corpo politico (n. 1. c. 1.) Se hanno qualche relazione al governo Civile; o il comando è ingiusto, ma non l'esecuzione del medesimo, come il pagar un tributo, ch' ecceda la giusta misura, o non solo il comando, ma anche l'esecuzione è ingiusta, come il giurare il falso, o far un tradimento per comando del Principe. Quali sieno le obbligazioni del Suddito nel primo caso, si può agevolmente conoscere dal numero precedente, e dal num. II. del Cap. V. Quanto al secondo o le cose ch' il Principe comanda non sono manifestamente ingiuste, o sono affatto incapaci di apologia. Se non sono manifestamente ingiuste, deve il Suddito ubbidire senza pensar altro, perciochè se fosse lecito il ricusar d' obbedire, quando il comando ha qualche apparenza d' ingiustizia, essendo facile per la con-

dizio-

dizione delle cose politiche, che tale sembri anche il comando giusto, nè seguirebbe, che non verrebbero eseguiti nè i comandi giusti, nè gl'ingiusti, il che distruggerebbe l'ubbidienza. Se sono manifestamente ingiuste, o si oppongono al diritto Divino, o appartengono a causa puramente umana. Se si oppongono al diritto Divino, come quando gl'Imperadori di Roma comandarono ai Cristiani, che piegassero le ginocchia innanzi agl' Idoli, e loro offerissero vittime, ed incensi, non v' ha chi ardisca sostenere, ch' il Suddito, coll'obbedire, non si renda reo di gravissimo peccato. Ma se appartengono a causa puramente umana, sostiene Tommaso Hobbes *de Cive* c. 12. §. 2. che non pecchi il Suddito eseguendo l'ingiusto comando, purchè l'eseguisca come un peccato del suo Signore, non già come un'azione sua propria. Non è da maravigliarsi, che questo Filosofo, il quale s'era proposto di

dar

dar a' Sovrani un potere illimitato, abbia sostenuta un' opinione si contraria alle Leggi della buona morale; Quello, che mi fa maravigliare si è, ch'il Baron di Pufendorf (1), non ha avuto difficoltà d'approvarla, modificata però, colle seguenti condizioni; Primo, ch'eseguisca l'ordine ingiusto, come un semplice istromento del peccato del Principe, che vale a dire, come un peccato di chi lo comanda; secondo con interna ripugnanza, e dopo aver fatto tutto il possibile, per dispensarsene; terzo per timor della morte, o di qualche altro atroce castigo minacciato dal Principe. Così (dicono i Seguaci di questa sentenza) non si può più imputare al Suddito la malizia dell'azione, di quello ch'ella si possa imputare alla spada, che servì d'istromento all'omicida. S'è lecito

dire

(1) *Pufendorf de jur. nat. &c. l. VIII. C. I. §. VI.*

dire il mio sentimento, quest'opinione appena parmi degna di confutazione. Poichè colui, che come semplice istromento eseguisce un ordine ingiusto, non concorre egli al male? che giova l'interna ripugnanza? non si determina forse la volontà dopo un breve conflitto all'azione? come agirebbe il corpo, se non si determinasse la volontà. Concorre dunque determinatamente al male colui, ch' eseguisce un ordine ingiusto, benchè l'eseguisca con interna repugnanza, e come un semplice istrumento del peccato del suo Signore. Ma se concorre determinatamente al male, come lo può scusare il timor della morte? La Religione di Cristo c'impone un obbligo indispensabile di morire, piuttosto che concorrere ad un' azione contraria alle Leggi Divine. La spada non è rea dell'omicidio, perchè non è capace di determinarsi all' azione. Conviene dunque confessare, ch' anche in tal

caso

caso pecchi il Suddito, eseguendo gli ordini ingiusti del suo Signore.

IV. Quindi si raccoglie, ch'il comando del Principe è la regola del bene, e del male, del giusto, e dell' ingiusto, purchè comandi cosa, ch' abbia qualche rapporto al governo Civile, e non sia manifestamente contraria alle Leggi Divine. Per la qual cosa tutto quello, ch' era prima per se indifferente, diventa giusto, o ingiusto per questo solo, perch' è stato comandato, o vietato dal Principe.

V. Il comando del Principe si può considerare secondo due diversi rispetti; poichè o è diretto ad un tale, o ad un certo, e determinato numero di persone, ed allora s' appella *precetto*, o riguarda tutto il Comune, ed in tal caso il comando si chiama *Legge Civile*.

VI. La Legge Civile si divide in mista, e puramente penale. La Legge puramente penale non proibisce, o co-

o comanda al Suddito cosa veruna, ma solamente impone una pena pecuniaria a chi farà la tale, o la tal cosa. Sicchè il Suddito non pecca facendola, purchè sia pronto a pagar la pena. Ma se non paga la pena pecca, perchè allora solamente trasgradisce la Legge. La Legge mista contiene due parti: nella prima comanda, o proibisce qualche cosa al Suddito, nella seconda prescrive una pena o afflittiva, o pecuniaria, o afflittiva, e pecuniaria insieme, per dar maggior forza al comando. Dunque il Suddito prima pecca contro la prima parte della Legge, e non facendo ciò, che comanda, o facendo ciò, che proibisce; e poi pecca contro la seconda parte della medesima Legge, se non si sottomette volontariamente alla pena. Tommaso Hobbes de Cive cap. 14. ha sostenuto, che la seconda parte della Legge, in cui si contiene la prescrizion della pena, altro non sia, ch'un

ordi-

ordine indirizzato dal Legislatore al Magistrato, in virtù del quale il Magistrato abbia diritto di far pagar la pena al trasgressore, e che per conseguenza non imponga veruna obbligazione al Suddito. Questa opinione può sostenersi quando si tratta di pene afflittive, e particolarmente di morte (benchè Socrate non abbia voluto sottrarsi al veleno colla fuga, per non violare le Leggi della Patria) poichè nè si dee presumere, che voglia, nè può imporre il Legislatore alle Coscienze de' Sudditi una Legge; l'osservanza della quale sarebbe del tutto impossibile: Ma trattandosi di pene pecuniarie, è manifestamente falsa. Poichè se tu dirai, ch' il Legislatore non può imporre al Suddito l'obbligo di pagar la pena, io risponderò, che tu distruggi il diritto di comandare. Se affermi, che non vuole, non saprai dirmi la ragione, perchè voglia obbligarlo all' osservanza della prima,

e non

e non della seconda parte della Legge. E' d'uopo dunque confessare, o ch'il Legislatore non obbliga il Suddito all'osservanza della prima parte, il che è un assurdo, o che l'obbliga altresì all'osservanza della seconda. Impone dunque la Legge al Suddito l'obbligo di pagar la pena, e per conseguenza pecca, quando non è pronto a pagarla.

VII. Dall'accennate cose intorno le Leggi se ne deducono i due seguenti Corollarj. Primo, che quelli, i quali introducono contrabbandi nello Stato, o nelle Città; peccano, poichè trasgrediscono la Legge civile, ch'è la regola del bene, e del male, del giusto, e dell'ingiusto. Secondo, che concorrono altresì alla trasgrezione coloro che comprano le merci vietate dalle Leggi, poichè danno occasione agli altri di trasgredirle, e però divengono complici della trasgressione.

CA-

## CAPITOLO V.

*Doveri del Suddito verso il Principe Tiranno.*

I. NE' tempi in cui fiorivano nella Grecia le Repubbliche di Sparta, e d' Atene, e nell' Italia quella di Roma, molti Filosofi asserivano, che fosse lecito ad ogni Cittadino l' assalire coll' armi in mano il Tiranno, e liberar la Patria dall' ingiusta oppressione. Tommaso Hobbes de Cive Cap. 12., approva questa sentenza, quando il Tiranno è un intruso, ovvero un usurpatore, poichè in tal caso, non s'uccide il Principe, ma un nimico della Repub-

pubblica. Ma quando il Tiranno è legittimo Principe, dimostra dagl'inconvenienti, che indispensabilmente ne seguirebbero (1), non potersi sostenere una tal opinione. Nel 1599. Ciovanni Mariana Gesuita pubblicò in Toledo, sua Patria, la famosa Opera *de Rege*, & *Regis institutione*, (2) nella quale con orribile perversione d'ogni Legge umana e Divina, sostiene che sia lecito al Suddito imbrattar le mani non solo nel Sangue del Principe Tiranno, ma ancora di quello, che o aperta-

E men-

(1) *La ragione dell' Hobbes è così chiara, e dimostrativa, ed esposta dall' Autore con tanta energia, ch' io mi lusingo di poter far cosa grata al Lettore, trascrivendo in questo luogo le di lui parole*: Quam perniciosa vero civitatibus, præsertim vero Monarchiis, opinio hæc sit (*neque Tyrannicidium licitum esse*) ex eo facile intelligitur, quod per eam quilibet Rex, sive malus, sive bonus, unius Sicarij & judidicio condemnandus, & manu ingulandus exponitur.

(2) *Questo libro fu fatto abbruciar pubblicamente per man del Carnefice dal Parlamento di Parigi l'anno* 1610.

mente favorisce, o è sospetto di favorir l' eresia. Loda il detestabile Parricidio commesso da F. Jacopo Clemente, nella persona Sacra d'Enrico III. Re di Francia, e non si vergogna d'annoverare fra i più grandi Eroi, grati a Dio, e riveriti dagli Uomini, quelli, i quali con esecrando ardire imiteran l'esempio di questo Regicida. *Si evaserint* (sono parole del Mariana) *instar Magnorum Heroum in omni vita suspiciuntur; si secus accidat, grata Deo, grata hominibus hostia cadunt, nobili conatu, in omnem posteritatis memoriam illustrati.* Io non avrei fatto menzione nel presente Trattato di questo sacrilego Scrittore, se non ne parlassero le Storie, gli Annali, e tanti altri Libri, che si leggono in varie lingue pubblicati, e non m'accingerei a confutarlo, se col mutar de' tempi, si fossero mutati ancora i costumi degli Uomini. Era il Mariana uno de' più riputati Teologi del-

della Compagnia di Gesù; ma non vi fu alcuno che non abbia avuto in orrore l'empio dogma di questo Scrittore. Contro il Mariana scrisse il Rufflet un libro intitolato: *L'Anti Mariana*. La ristrettezza del presente compendio non mi permette di narrar più diffusamente questa Storia, ma premessa questa breve narrazione passerò ad accennare le principali ragioni, che mi sembrano potersi addurre contro il Mariana. Prima parlerò del Principe Tiranno; e poi dell'Eretico.

II. Quando il Principe convertisce la Sovrana autorità in troppo smoderata licenza, diviene ingiusto, e Tiranno. Ma questo può accadere in due differenti maniere. O che l'ingiustizie del Principe distruggono il fine, per cui è stato istituito il Principato, che vale a dire la pubblica felicità, o ch'il Principe manca bensì all'officio di buon Padre, ma i di lui eccessi non giungono a

sì alto segno, che possa dirsi venuto meno un tal fine. In niuno di questi casi può esser lecito al particolare il negar d' obbedire, poichè avendo dato facoltà al Comune di pattuire a nome di lui col Principe, non può per il n. 3. c. 3., ricusar d'obbedire, se prima il Comune non dichiara infranto il patto, ed esso prima non resiste. Il che nulladimeno non è sempre lecito ad esso Cumune. Nel primo caso può tutto il Corpo del Comune resistere, poichè cessando il fine, per cui s'è obbligato d' ubbidire, cessa altresì l'obbligo d'ubbidire. Ma nel secondo in cui sussiste tuttavia il fine, per cui il Comune s'è sottomesso al Sovrano, non può mai venir meno pel num. 2. c. 3. l'obbligo, che s'è imposto nel patto.

III. Poichè dunque in ognuno de' due surrifferiti casi è vietato al particolare il resistere al Tiranno, è manifesto altresì esser ad esso vietato il

to il tentar d' ucciderlo, essendo l' uccidere molto più, che il resistere (1). Davidde ingiustamente perse-

 gui-

(1) *Quest' argomento non è meno concludente di quello del Grozio de jur. bel. & pac. l. 1. c. 4. Non è lecito (dic' egli) l' offendere il Principe nella fama (come dimostrerassi da noi nell' ultimo Capo di questo Trattato) dunque molto meno l' oltraggiarlo nella persona, e nella vita.* Quod si voce lædendus non est, manu certe multo minus, *non voglio tralasciar di riferire in questo luogo le parole del Concilio di Costanza Sess. XV.* Volens hæc Sacrosancta Synodus ad estirpationem errorum, & hæresium in diversis mundi partibus invalescentium providere, sicut tenetur, & ad hoc collecta est, nuper accepit, quod nonnullæ assertiones erroneæ in fide, & bonis moribus, ac multipliciter scandalosæ, totiusque Reipublicæ statum, & ordinem subvertere molientes, dogmatizatæ sunt, inter quas hæc assertio delata est. Quilibet Tyrannus potest, & debet licite, & meritorie occidi per quemcumque Vassalum suum, vel subditum, etiam per clanculares insidias, & subtiles blanditias, vel adulationes: non obstante quocumque præstito juramento, seu confederatione facta cum eo &c. Adversus hunc errorem satagens hæc Sancta Synodus insurgere & ipsum funditus tollere, præhabita deliberatione matura, declarat, decernit, & defi-

guitato a morte da Saule, potendolo uccidere (1) nella grotta, non l'uccise, dicendo, che non era permesso l'imbrattar le mani nel Sangue del suo Signore. Ed ancora entrato nel Padiglione, e trovate le guardie immerse in un profondo sonno, veggendo Abisai in atto d'immerger l'asta nel petto del dormiente Saule, ne l'impedì, e soggiunse, ch'era cosa orribile il privar di vita il Sovrano, per quanto crudele, ed implacabile egli si fosse, e che

co

definit, hujusmodi Doctrinam erroneam esse in fide, & in moribus, ipsamque tanquam Æreticam, & fraudolosam, scandalosam, & ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria vias dantem, reprobat, & condemnat; Declarat insuper, decernit, & definit, quod pertinaciter Doctrinam hanc perniciosissimam asserentes, sint hæretici, & tanquam tales juxta canonicas sanctiones puniendi.

(1) *Samuelis cap.* 24. *Giosesso Ebreo ant. Jud. l. 6. c.* 14. *così parla di questo fatto*: Sed statim pænitudine ductus (nempe David) injustum facinus esse dixit, dominum suum occidere.

colui, che commetterà tal eccesso; ne sarà da Dio severamente punito (1).

(1) Horrendum Regem (*così parla Davidde ad Abisai appresso Giosesso loc. cit.*) quamvis malum interficere: pænam enim id facienti imminere ab eo, qui Regem dedit, *e nel lib.* 1. *Regum c.* 9. Ne interficias eum, quis enim extendit manum suam in Christum Domini (nempe in Regem) & innocens erit?

## CAPITOLO VI.

*Doveri del Suddito verso il Principe Eretico.*

I. IN due maniere si possono stabilire i patti nell'elezione del Principe. Se nel patto si contiene la condizione, che debba esser Cattolico, come nell' elezione del Re di Polonia, quando il Principe non è in effetto tale, perchè non adempie le condizioni del patto, perde ogni diritto alla Sovranità. Ma se nel patto non si contiene, che debba esser Cattolico, come si vede nell' elezione di quasi tutti i Principi dell' Europa, benchè segua altra

altra Religione, non decade dal Principato, e però il Suddito è tenuto a rendergli ubbidienza. Imperciocchè in due sole maniere si scioglie il patto, o per consenso delle parti contraenti, o perchè l' una non osservando le condizioni del patto, l'altra non è più in obbligo d'osservarle. Fuori di questi due casi il patto sempre obbliga come si può agevolmente conoscere da ciò, ch' abbiam detto nel cap. 3. Ora il Principe, che nel patto non ha promesso d'esser Cattolico, professando la Religione Eterodossa, non infrange il patto, nè si può presumere, che consenta allo scioglimento d'esso patto: dunque poich' il patto non si scioglie, non può il Suddito sottrarsi alla di lui obbedienza.

II. Oltre a ciò l'Idolatria è peggiore, e più detestabile dell'Eresia; poichè l' Idolatria avvilisce indegnamente la natura Divina, degradandola alla condizione d'animale irragionevo-

nevole, d'Uomo dissoluto, e di crudelissimo Tiranno, laddove l'Eresia, eziandio accoppiata coll'apostasia, non offende gli attributi d'un Essere sommamente buono, sommamente sapiente, sommamente perfetto. Per la qual cosa quanto l'Idolatra è meritevole dell'abbominazione Divina, altrettanto l'Eretico è degno della compassione degli Uomini. Adunque se Cristo ubbidì all'Imperadore di Roma, ch'era Idolatra, e se comandò agli altri, che l'ubbidissero, e se S. Paolo scrisse ai Romani, che fossero soggetti ai loro Sovrani, infetti di Politeismo, *non solo per l'ira*, *ma ancora per la Coscienza*, molto più saremo noi tenuti ad ubbidire il Principe Eretico.

III. Quindi resta abbattuto da' fondamenti l'empio, e perverso Dogma del Mariana cioè, che sia lecito al Suddito l'insanguinar le mani nelle viscere del Principe Eretico; poichè se non è lecito il disubbidirlo,

lo, molto meno può esser lecito il rivolger la mano contro di lui. Ma per mostrare più chiaramente quanto questa Dottrina sia aliena dallo spirito della Cattolica Religione, facciamosi a considerare un po meglio i tempi della primitiva Chiesa.

IV. E' fuor d' ogni dubbio, che i primi Cristiani, come più vicini ai tempi degli Appostoli, meglio intendevano, e meglio eseguivano i lor precetti, che i Cristiani de' tempi posteriori (1). Però fu definito ne' Concilj di Calcedonia, di Trullo, di Toledo, e di Soissons (2) ch' il lor esempio e costume, sieno la miglior regola, per interpretare le Leggi del Vangelo. Adunque non intrapresero mai eglino, non dico di levar la vita, ma neppure di resistere agl' Imperadori di Roma, non solo adoratori

(1) *Vedi Grozio de jur. bel. & pac. l. 1. c. 4. §. 7. e disc. prel. §. 52.*

(2) *Grozio de jur. bel. & pac. nelle sue note al §. 5. l. 1. c. 4.*

tori de' falsi Idoli, ma profanatori esecrandi de' più sagri, e venerabili Misterj, e persecutori implacabili della Cristiana Religione, come ardiremo noi d'asserire, che non sia contro la Dottrina Evangelica l'insanguinar le mani nelle viscere del Principe Eretico, e particolarmente di quello, che non perseguita i Cattolici, non impedisce loro l'esercizio della Cattolica Religione, e non ischernisce i Sagrosanti Misterj della loro credenza?

V. Sento, che mi si dice, che i primi Cristiani non hanno resistito, perchè non aveano forze da resistere. Basta leggere gli antichi Padri, Agostino, Cipriano, e Tertulliano, per restar convinti, ch'avrebbero potuto non solo dar apprensione agl'Imperadori, ma abbattere, e rovesciare tutto il corpo della vasta Monarchia Romana. *La Città di Gesù Cristo* (dice Sant'Agostino de Civ. l. 22. cap. 6. parlando degli antichi Cristiani)

ni) *benchè fosse allora errante, e vagabonda sopra la terra, ed avesse un sì gran numero di gente da poter resistere a' suoi ingiusti persecutori, non volle tuttavia combattere per la salute temporale, ma piuttosto non resistere, per acquistare l'eterna. Si legavano (cioè i Cristiani) si carceravano, si flagellavano, si tormentavano, si abbruciavano, si laceravano, si trucidavano, e con tutto questo andavano sempre più moltiplicando.* E S. Cipriano ad Demet. *Quando si carcera alcuno di noi, non fa egli resistenza, e non si difende, contro la vostra ingiusta violenza, benchè sia grande a dismisura il numero del nostro popolo.* Finalmente Tertulliano così parla agl' Imperadori Apol. c. 37. *Quante crudeltà s'esercitano contro i Cristiani per vostr' ordine! Si mette fuoco nelle nostre case, si gettan pietre contro di noi, non si risparmiano neppure i nostri morti. Che cosa avete osservato, che abbiam noi fatto per vendicarsi? Man-*

*che-*

*cheremmo noi di forze, e di truppe? Noi siamo nati jeri, e noi empiamo già tutte le vostre Città, le vostre Isole, i vostri Castelli, i vostri Borghi, i Campi, le Tribù, i Palazzi, il Senato, le Piazze: noi non vi lasciamo, che i vostri Templi. Non saremmo noi proprj alla guerra; gente, che soffre la morte piuttosto, che darla? Eppure si sono mai veduti Cristiani tra' vostri nemici? Nostra Legge è il soffrire, nostra vendetta il perdonare; nostr' obbligo il pregar Dio per gl' Imperadori.*

VI. Ma quand' anche non avessero avuto forze da far fronte agli eserciti Romani, non potean eglino allorchè i ribelli laceravano la Monarchia al di dentro, e gli stranieri l'assalivano al di fuori, indebolir le forze dell' Impero, coll'abbandonarne la difesa, e combattere, e vincere i Romani senz'arme, col solo separarsi da loro? non potean prender il partito de' sediziosi, ed accrescere

il

il numero dell'armate nemiche? Niuno avrebbe rifiutata la loro amicizia, e ricusato d' accordar loro condizioni favorevoli al nome Cristiano. Così non sarebbero loro mancati soldati, non armi, non vettovaglie, non esperimentati Capitani, non tutto ciò, che potea contribuire ad una Vittoria certa, e sicura.

VII. Ma perchè vo io stancando la pazienza de' Lettori con soverchie parole? Non basta senza più la storia della Legion Tebana tal, quale la riferisce S. Eucherio Vescovo di Lione? Era questa Legione composta di *6666.* de' più valorosi soldati, che avesse l'Imperador Massimiano. Volendo egli costringere la sua Armata a sagrificare agl' Idoli, ricusarono di ciò fare i soldati di quella Legione. L'Imperadore sdegnato comandò, che fossero decimati, e poichè fu eseguito il di lui ordine, senza trovarvi resistenza veruna, comandò di nuovo al restante della Legio-

gione la medesima cosa. Ma essi risposero ad una voce. *Noi siamo, o Imperadore, tuoi Soldati, e portiamo l' arme per la difesa della Repubblica Romana, nè mai siamo stati disertori, traditori, vili, e codardi. Saremmo pronti ad obbedire a tuoi cenni, se la Religione Cristiana, che professiamo, non ci vietasse il culto de' Demonj, e gli altari bagnati del sangue delle Vittime svenate. Sappiamo, che tu hai disegnato di far commettere un Sacrilegio ai Cristiani, o di metterci terrore coll' esempio di quelli, che sono stati decimati. Non avrai a cercare in luoghi remoti gente, che non si nasconde. Tutti siamo Cristiani: i nostri corpi sono in tua balia, ma non potrai giammai renderti Signore dell' Anime, che anellano al suo Signor Gesucristo.* Allora Esuperio uno de' Prefetti di quella Legione, dopo aver confortati i Soldati a morir per la Fede, mandò a dire all' Imperadore le seguenti parole: *Non ci armò contro di te, o Impera-*

*pera-*

*peradore, la disperazione, ch' è un potentissimo rimedio ne' pericoli. Noi abbiamo l' arme, ma non resistiamo, perchè vogliam piuttosto morire, che vincere, e morire piuttosto innocenti, che viver colpevoli. Noi gettiamo a terra le spade: i tuoi Ministri troveranno disarmate le nostre destre, ma il nostro petto lo troveranno armato dello scudo della Cattolica Religione*. Dopo di che lo Storico narra la morte, che tutti pazientemente soffrirono. La medesima Storia si trova scritta in un antico Martirologio, di cui si leggono le parole appresso Grozio l. 1. c. 4. de jur. bel. & pac. (1).



(1) Cædebantur itaque passim gladiis, non reclamantes, sed & depositis armis, cervices persequutoribus, vel intectum corpus offerentes, non vel ipsa suorum multitudine, non armorum motione elati sunt, ut ferro conarentur adserere justitiæ causam; sed hoc solum reminiscentes, te illum confiteri, qui nec reclamando ad occisionem ductus est, & tanquam agnus non aperuit os suum, ipsi quoque tanquam grex Dominicarum ovium laniari

VIII. So, che alcuni Scrittori oltramontani rispondono, che i primi Cristiani non hanno resistito, o perchè male interpretando alcuni passi della Divina Scrittura, credevano già vicino il giorno del finale giudizio, e perciò non si curavano della vita, che dovea, secondo tal opinione, breve tempo durare, o perchè cre-

ri se tanquam ab irruentibus Lupis passi sunt. *Sono le parole dell' antico Martirologio. Il Grozio osserva altresì, che Maurizio Capitano della Legion Tebana, è molto venerato presso gli Svizzeri. I Soldati di questa Legione vengono annoverati fra i più illustri Martiri, che soffrirono la morte nella decima persecuzione; in una relazione antica della trasposizione delle reliquie di S. Giustino, nella quale così si legge.* Unde juxta fidem Chronicorum attrocissima, & incomparabili illa decima post Neronem persequutione passum eum (*parla di un antico Martire*) collegimus, quæ & prioribus persequutionibus immanior, dum venerabilem multitudinem Martyrum Cælis mitteret, inter quos etiam præcipuum S. Mauritii collegium, & innocentiæ speculum. *Alberto Kranzio fa menzione d' alcuni Martiri della Legion Tebana, i corpi de' quali furono trasportati a Brunswick. Grozio nelle note.*

credevano illecito il resistere; quantunque non vi fosse precetto veruno, che lo vietasse.

IX. Ma quanto al primo, o così interpretavano le Sagre lettere quei Cristiani, che morirono sotto il Regno de' primi Tiranni, o quelli, che riportarono la palma del Martirio sotto gli ultimi: Se i primi; doveano gli ultimi avvedersi dell'errore, poichè in tanto tempo non s'erano mai avverate, tai predizioni. Se quelli, che furono martirizzati nell'ultime persecuzioni, perchè non vidersi il Gregge di Cristo resistere ai primi persecutori?

X. Quanto al secondo, mancavano forse alla Chiesa i suoi Capi, i quali assistiti dallo Spirito di Dio, interpretassero agli altri le leggi dell' Evangelo? Come avrebbe la Sapienza Divina permesso, che sì universalmente s'ingannassero, e senza necessità veruna soffrissero la morte tante migliaja de' suoi Favoriti? Non

farebbe questo piuttosto il carattere d' un Tiranno, inimico del genere umano, che d' un Dio infinitamente giusto, e infinitamente buono?

XI. Con tutto questo i Fautori del Mariana non si daranno per vinti. Concederanno, che non era lecito ai primi Cristiani il resistere, e per consegnenza il versare il sangue de' loro persecutori, ma diranno, ch' ora il resistere non è più vietato, per essersi mutate le circostanze delle cose, e che però da una tal premessa non si può più dedurre, che non sia permesso l' uccidere il Principe Fautore, e Seguace della credenza degli Eterodossi.

XII. Ma come proveranno, ch'ora sia permesso quello, ch' era vietato agli antichi Cristiani? Diranno, che son cessati i motivi, per i quali non era loro permesso il resistere, e per conseguenza anche il divieto. Ma quali furono codesti motivi? Forse non doveano i Cristiani resistere nel-

la

la Chiesa ancor nascente per sotrarsi (1) all'infame nome di Ribelli, nome, ch' avrebbe renduta più difficile la conversione della gente Pagana, e più odiosa la Religione di Cristo all'ordine politico? Ma l'una e l'altra delle suddette ragioni milita altresì per i Cristiani de' tempi nostri: Chi non sa quanto smisurato oggidì sia il numero degl' Infedeli, non solo ne' Regni da noi più remoti, ma ancora ne' più doviziosi e vicini? Come si rende credibile, che Monarchi sì potenti non impugnassero la spada per cacciar dal Mondo, nonchè da' lor Regni, una Religione sospetta di sovvertire i Sudditi, e formar de' Ribelli? D'altronde qual maggior abborrimento avrebbero conceputo verso la Religione Cristiana gli antichi Pagani, di quello, ch' ora con-



(1) *Vedi Gronovio not. sopra il Grozio de jur. bel. & pac. l. . . c. 4.*

concepirebbero i Maomettani, e que' che vivono nelle tenebre del Politeismo? Ma che dico maggiore? Non erano forse allora più frequenti le ribellioni, le guerre Civili, le congiure? Non vedeasi forse il soglio Romano sovente nuotare nel Sangue degl'Imperadori svenati? Come dunque la Religione Cristiana non ispirerebbe maggior orrore negl'Infedeli de'nostri tempi, che non n'avrebbe ispirato negl' Idolatri de' primi Secoli della Chiesa?

XIII. Inoltre diranno, ch'era vietato a'primi Cristiani il resistere, perchè la Sapienza Divina ha voluto stabilir la sua Chiesa per via d' un Miracolo, cioè col Sangue di tanti Martiri, sagrificati al furor de' Tiranni, affine di confondere i Miscredenti. Ma perchè non dicono ancora, che lo spirito, che la regge, e vivifica, vuol difenderla, e conservarla per istrade non conosciute da

noi

noi (1), che manifestino al Mondo l' ineffabile sua potenza? Quest' è il più sicuro mezzo di confondere i nemici della Chiesa Romana. Chi non si darebbe a credere, ch' essa fosse opera dell' industria degli Uomini, s'avesse bisogno del loro soccorso per sostenersi? Appartiene dunque a Cristo la cura della sua Chiesa, e siccome l'ha co' soli prodigj pel corso di tanti secoli conservata, ed accresciuta, così è molto ragionevole il credere, che voglia anche per l' avvenire nella stessa guisa conservarla, e difenderla.

XIV. Io non veggo, che ne' Libri



(1) Ad Deos id magis, quam ad se pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur, *rispose il Senato al Popolo nelle differenze, ch' erano insorte sopra il ministero della lor Religione. Temendo i Popoli di Delfo l' invasione delle milizie Persiane, dimandarono all' Oracolo quello, che far dovevano de' Tesori Sagri del suo Tempio, o nasconderli, o trasportarli altrove? L' Oracolo rispose, che pensassero a salvare se stessi, ch' egli era per sè sufficiente a provvedere a quello, che a lui apparteneva. Vedi Montagna Essai l.* 1. *c.* 22.

Sagri si faccia menzione di veruno degli accennati motivi. Leggo bensì nell'Ep. a' Romani c. 13. che S. Paolo vieta loro il resistere, per due altre ragioni. Prima perchè il Principato è un' istituzione Divina; secondo perchè il Principe è Ministro di Dio. Le quali due verità essendo costanti, ed immutabili in qualunque tempo, e in qualunque luogo ne segue, che costante, ed immutabile in ogni tempo, ed in ogni luogo, debba esser il precetto del non resistere.

XV. Ma troppo diffuso mi sono intorno l' esempio degli antichi Cristiani. Però tornando al proposito nostro dico, ch' io non so vedere niun motivo, per cui sia permesso ai Cattolici, il disubbidire, e l' uccidere il Principe Eretico, che non possa esser allegato dagli Eretici, ed Infedeli, per provare, che sia lor lecito il disubbidire, e l' uccidere il Principe Cattolico. Dunque o i Cattolici non potranno addurre veruna ragione, che dimostri, che non sia

lor

lor vietato il disubbidire, e l'uccidere il Principe Eretico, o la ragione che adduranno, renderà in qualche modo degni di scusa gli Eretici, e gl'Infedeli, che disubbidiscono, o uccidono il Principe Cattolico. E siccome una tal opinione sarebbe un forte ostacolo, perchè i Principi Cattolici, non divenissero Eretici, così servirebbe d'un grand'impedimento ai Principi Eretici, ed Infedeli, per farsi Cattolici. Così essendo quasi necessario, che per convertire alla Fede Cattolica i popoli nati, ed educati nelle false Religioni (il numero de' quali si può dire tanto maggiore di quello delle genti Cattoliche, quanto il lor (1) vasto,

(1) *Il Bayle nelle sue note alla vita di Maometto dice, che se noi dividiamo la terra conosciuta in 30. parti eguali, quelle de' Cristiani saranno come cinque, quelle de' Maomettani come sei, quelle de' Gentili come diecinove. Sicchè il numero de' Cristiani a quello degl' Infedeli è ( secondo questa divisione ) come cinque a ven-*

vasto, e smisurato paese eccede in estensione, ed ampiezza il nostro limitato e ristretto) prima si convertiscano i loro respettivi Sovrani, e questi temendo di perdere l'obbedienza de' sudditi ancora Eretici, o Infedeli, o di esser sagrificati al lor furore, se si accostano alla Chiesa Romana, si rende molto difficile la conversione degli uni, e degli altri: la qual cosa quanto poco sia conforme agl'insegnamenti di Cristo, che invita ognuno a seguirlo, e poco opportuna all'esaltazione della Santa Romana Chiesa, lascio, ch'altri lo giudichi.

XVI. La più forte ragione, che addur si possa in contrario si è, perchè

*a venticinque, ovvero come uno a cinque. Se dunque fosse nota la ragione, che passa fra il numero de' Cattolici, e quello degli altri Cristiani, si potrebbe agevolmente conoscere quanto il numero de' Cattolici abbia minor proporzione a quello degli altri abitatori della Terra conosciuta, che non ha cinque a venticinque, ovvero uno a cinque.*

chè essendo il Principe Eretico, la Religion Cattolica è in continuo pericolo d'esser proscritta. Chi si ferma alla corteccia, e s' appaga della sola apparenza, griderà, che questa è una ragione decisiva. Ma quei, che penetrano nel midollo, e pesano il giusto valor delle cose, non peneran molto a comprendere, che vano, e ombratile è questo timore, e che la sicurezza de' Cattolici non dipende dall'uniformità della Religion dominante, ma dalla nostra equità, e moderazione. Quando le nostre procedure sieno animate da vero zelo, e da sincera pietà; le nostre mire dirette al solo servizio Divino; le nostre pretensioni giuste, e compatibili coll'interesse degli Stati, e col diritto de' Principi Secolari; io non so vedere ragione alcuna, che m' induca a credere, che possa esservi Principe veruno, che ricusi non già di tollerare, ma di favorire, e proteggere una Religione, ch'altro non ispira,

pira, che pazienza nelle tribulazioni, umiltà negli onori, dispregio delle ricchezze, pietà verso Dio, rispetto verso il Principe, e carità verso il Prossimo. Gli Eterodossi hanno più giusto motivo di temere della loro Religione sotto un Principe Cattolico, che non hanno i Cattolici sotto il Principe Eterodosso. Poichè la Religion Cattolica esclude tutte l'altre, senza eccettuarne veruna (1), laddove l'altre non escludono la Cattolica. Se con tutto questo si veggono in Germania vasti,

(1) *E' dogma della Chiesa Romana, che non v'ha altra Religione, in cui gli Uomini si salvino fuorchè la Cattolica. Gli Eretici all' incontro sostengono, che anche la Romana sia egualmente buona come la loro. Essendosi Arrigo IV. Re di Francia fatto Cattolico, non mancarono alcuni Ministri Ugonoti di rampognarlo. Egli dimandò loro, se credevano, che nella Religion Cattolica ei si potesse salvare? ed avendo essi risposto, che sì, dunque, soggiunse il Re, è molto meglio, ch' io mi salvi essendo Re di Francia, ch' essendo solamente Re di Navarra.*

sti, e popolati Dominj, ne'quali si professa la Religion Eterodossa sotto Principi Cattolici, come può essere ragionevole il temere, che venga proscritta la Cattolica dal Principe Eterodosso? Non dobbiam dunque cercar la nostra sicurezza fuori di noi: camminiamo dietro le pedate degli antichi, facciamo sì, che in tutti i nostri portamenti, si scorga umiltà, disinteressatezza, ingenuità, moderazione, e si meriteremo la benevolenza, e il favore per fino de' Principi Maomettani, e Idolatri.

CA-

## CAPITOLO VII.

*Della Guerra, e de' Tributi.*

I. CONCIOSIA cosa che la cura della pubblica felicità è stata dal Comune trasferita nella sola persona del Principe, come abbiamo osservato nell' istituzione del Principato Cap. I. num. I. è chiaro, che in lui solo risiede il diritto sopra tutto ciò, che tende a conservarla. Due cose principalmente turbano la quiete degli Stati: l' umor inquieto, e sedizioso de' Cittadini, e l' avarizia, e l' ambizione delle potenze vicine. Contro tali perturbatori della pubblica pace sarebbe vano

no ricorrer ad altro ſpediente, che all' arme: queſto è il ſolo mezzo di frenar la licenza de' Sedizioſi, farſi riſpettar da' vicini, e provvedere alla ſicurezza, e quiete univerſale. Riſiede dunque nel ſolo Principe il diritto della pace, e della guerra.

II. Quindi è manifeſto, che l'obbligo, ch'ha il Suddito di portar l'armi per ordine del Sovrano, contro i nemici dello Stato, proviene immediatamente dall' iſtituzione del Principato. Ma perchè la guerra può eſſer giuſta, ed ingiuſta, fu poſto in dubbio da molti ſe il Suddito ſia in obbligo di ſervir il Principe nella guerra ingiuſta. I più celebri Giureconſulti ſon di parere, che quando la guerra è manifeſtamente ingiuſta (il che può difficilmente avvenire in queſti tempi così riſchiarati dallo ſtudio della Giuriſprudenza) pecchi il Soldato, combattendo contro l'inimico del ſuo Signore; e queſto è conforme ai principj da noi ſtabiliti

del

nel cap. 4. n. 3. Ma se la guerra ha qualche fondamento di giustizia, e cosa facile il conoscere dalle cose dette nel luogo citato, ch' il Suddito non può ricusar d' impugnar l'armi, e combattere non altrimenti, che nella guerra giusta. Il celebre Signor Giovanni Barbeyrac (1) crede, che le ragioni esposte ne' manifesti, sieno fondamenti bastevoli per giudicare, se sia giusta, o ingiusta la guerra. Quindi sostiene, che quando il Suddito dopo un maturo esame, giudica ingiusta la causa del suo Signore non sia in obbligo di servirlo, anzi pecchi servendolo nella guerra ingiusta. Io porto ferma opinione, che sia cosa molto pericolosa il giudicare una guerra ingiusta, co' soli lumi, che cavar si possono da' manifesti, che vanno per le mani degli Uomini. Ma menisi buono al Signor Barbey-

(1) *Nella nota 4. §. 6. c. 1. l. 8. Pufendorf. Droit de la nat. & des gens.*

beyrac questo principio, io non veggo, come se ne possa dedurre una tal conseguenza. Imperciocchè essendo la causa dell'uno, e dell'altro sostenuta da qualche ragione, o buona, o apparente, e gli Uomini facili ad ingannarsi ne' loro giudizj, altri troveranno ingiusto quello ch' è giusto; altri giusto quello, ch' è ingiusto. Così restando divise le sentenze, quelli che la credono giusta, saranno in obbligo di servirlo, perchè la credono giusta, gli altri, perchè quando sono discordi le opinioni, sono tenuti per il n. 11. c. 2., a seguir quella, ch' è favorevole al Sovrano.

III. E' chiaro altresì per le cose dette Num. I., che i Sudditi non possono armarsi, e invadere i confini di quel Sovrano, ch' è in attual guerra col proprio, senza un previo comando del Principe. *Trovasi* (dice M. Tullio Offic. l. 1. c. 12.) *una Lettera di M. Catone il Vecchio scrit-*

*ta al Figliuolo, ch' allora militava nella Macedonia contro di Perſeo, nella quale lo ammoniſce, ch' avendo, inteſo, ch' era ſtato licenziato dal Conſole, ſi guardi d' entrare in battaglia, negando eſſer lecito, che chi non è Soldato combatta.* E poco ſopra così ſcrive il medeſimo Autore. *Avendo Popilio deliberato di licenziare una Legione. licenziò altresì il Figliuolo di Catone ch' era in quella Legione. Ma eſſendo egli nondimeno per deſiderio di combattere reſtato nell' eſercito, Catone ſcriſſe a Popilio, che ſe ſi contentava, ch' il Figliuolo pur rimaneſſe nell' armata, l' obbligaſſe al ſecondo giuramento militare, perchè ſciolto il primo, non potea egli di ragione combattere coll' inimico.*

IV. Ma con tutto queſto il Principe in vano ſi sforzerebbe di render i ſuoi popoli felici, ſe non vi foſſero i tributi. Poichè come potrebbe egli fortificar le frontiere, munirle di difenſori, ſupplire alle ſpeſe degli

Arſe-

Arsenali, e de' pubblici Studi, inviare gli Ambasciadori, trattar le Alleanze; mantener le Armate, i Magistrati, gli Esploratori, gli Uffiziali della giustizia, introdur l'arti, stabilire i Comerzj, dalle quali cose dipende la vera felicità degli Stati? Quindi proviene il diritto d'impor i tributi al Suddito.

V. I Principi buoni altri tributi non impongono, che quelli, che ricerca il pubblico bisogno; ed in quel modo, che sembra più compatibile colla felicità de' Sudditi loro. Però è uffizio di buon Principe l'arricchire in tempo di pace il pubblico Erario, acciochè venendo la guerra (ch' è un pelago senza fondo, dove vanno a naufragare per fino gli arredi più preziosi de' gran Monarchi) o lo Stato non resti senza difesa, ed esposto alle straggi, ed alle rapine de' Nemici armati, o i ricchi non s'abbiano a spogliare ad un tratto di molti di que' comodi, per i quali si

distinguono dalla plebe, e gli altri di tutti quei beni, che con tanta fatica hanno acquistati in tempo di pace. Ma quelli che aggravano soverchiamente i popoli, e convertono in altri usi gli eccessivi tributi, sono ingiusti, e Tiranni. Quindi la distinzione de' tributi in giusti, ed ingiusti, e quindi l' opinione di molti, che i Sudditi sieno tenuti a pagar i tributi giusti, non già gl'ingiusti. Ho detto di molti, poichè v' hanno Autori di grido, che sostengono il contrario. La principal ragione, su cui fondano la lor opinione si è perch' essendo il Principe obbligato da forti ragioni politiche a sottrarre anche alle più diligenti ricerche il vero stato delle pubbliche cose, è impossibile il distinguere i tributi giusti dagl' ingiusti. Ma nulla vale questa ragione nell' Ipotesi, che i tributi sieno ingiusti. Fatta dunque questa supposizione, io distinguo due generi di tributi. O che il Principe aggra-

va

va talmente il popolo, che la gente minuta non può vivere delle fatiche delle lor braccia, e i Nobili, e Ricchi delle lor entrate, con decenza conveniente al lor grado, o che gli aggravj eccedono bensì la giusta misura, ma un tal eccesso non apporta sensibile alterazien ealla pubblica felicità. Poichè i tributi del primo genere distruggono il bene dello Stato, è agevole il comprendere, pel n. 2. c. 5., ch' il Comune ha diritto di reclamare contro un giogo sì pesante, e ricusar d' acconsentire a sì esorbitanti contribuzioni. Ma così non può dirsi de' secondi, poichè questo sarebbe un sottrarsi all' obbedienza del Principe in que' casi, ne' quali è tenuto ad ubbidirlo per il num. sopraccitato.

## CAPITOLO VIII.

*Delle Mormorazioni contro il Principe.*

I. POICHE' l'amar, e il rispettar la virtù è una delle propietà naturali dell' animo umano, e la potenza dello Stato dipende principalmente dall'amore, che i Sudditi portano al loro Sovrano, è chiaro per il num. 8. cap. 1., ch'il lodare in ogni conveniente circostanza di tempo, e di luogo il suo Signore, è uno de'doveri indispensabili del buon Cittadino (1). Ma perchè gli Uo-

(1) *Le parole del Signor di Montagna possono servir di comento a questo luogo;* ,, *E'* ,, *una spezie (dic' egli, Essais l. 1. c. 39.) di deri-*

Uomini sono naturalmente più pronti ad odiare chi gli opprime, che ad amare chi gli benefica, non sembra,



„ *derisione, e d' ingiuria il lodare in un Uomo*
„ *quelle cose, che non sono convenienti al suo*
„ *ministero, o che non debbon essere le princi-*
„ *pali sue qualità. come chi volendo lodare un*
„ *Principe dicesse, ch' egli è un buon Pittore,*
„ *un buon Architetto, un buon Arciero. Queste*
„ *lodi non gli fanno onore, se non in quanto*
„ *possono servir d' ornamento a quelle, che gli*
„ *son proprie, cioè alla giustizia, ed all' arte*
„ *di governare il suo popolo in pace, ed in*
„ *guerra. Così fece onore a Ciro l' agricoltura,*
„ *a Carlo Magno l' eloquenza, e la cognizione*
„ *delle buone lettere. Demostene sentendo lodar*
„ *Filippo, perch' egli era bello, eloquente, e*
„ *gran bevitore, rispose: queste lodi si conven-*
„ *gono piuttosto ad una femmina, ad un Av-*
„ *vocato, ad una spugna, che a un Re.*

Imperet bellante prior, jacentem
Levis in hostem. *Hor. carm. sæcul.*

*Non è la professione d' un Principe il saper ben cantare, ben cacciare, e ben danzare.*

Excudent alii spirantia mollius æra:
Credo equidem vivos ducent de marmore vultus:
Orabunt causas melius, cælique meatus
Describent radio, & surgentia sydera dicent,
Tu regere imperio populos, Romane, memento. *Virg. Æn. l. 6.*

bra, ch' il lodar il Principe giusto sia tanto necessario al bene dello Stato, come il non dir male dell'ingiusto. Il Popolo non ricerca nel Principe un'eminente virtù, ma obbedisce di buona voglia a quello, di cui non ne conosce i vizj. Ma se quelli che ne comprendono i difetti, colle lor maldicenze gl'imprimono nella mente sinistra opinione del Principe, tosto nascono gli odj mortali, i quali se da persona autorevole vengono fomentati, partoriscono finalmente le sedizioni, e le guerre civili. Da così tenui principj possono aver origine questi gran moti siccome da invisibili scintille nascono i grandissimi incendj, e da picciole sorgenti derivano i rapidissimi Fiumi. Però con ragione disse un gran Filosofo (1) che quelli, i quali vogliono far passare per ingiustizie le azioni del Sovrano, cercano, o di distruggere lo Stato, o di mettersi al possesso della Sovranità.

II. So-

(1) *Pufendorf. de jur. nat. l. 7. c. 8.*

II. Sono dunque pel n. 6. c. 1. ille- cite le mormorazioni contro il Principe, e però si veggono espressamente vietate ne' libri Sacri (1). Solamente si potrebbe dubitare, se sia lecito il sindicare le azioni de' Principi già trapassati? Pier Charron l. 3. c. 16. della saviezza (in questo ha copiato di peso il Montagna) è d'opinione, che non solo sia lecito, ma ancora molto utile alle Nazioni. *E' atto (dic' egli) di giustizia dopo la lor morte sindicar la lor vita. Quest' è un' usanza molto giusta, e lodevole, la quale apporta grandissimi beni alle Nazioni, dov' ella s'osserva, e ch' è desiderata da tutti i Principi buoni, che a gran ragione si querelano, che venga trattata la memoria de' cattivi, come la loro. I Sovrani sono compagni, non padroni della Legge: ciò che la giustizia non ha potuto sopra le loro teste, è ben ragione,*

(1) *Exod. cap.* 22. *verf.* 28. *Proverb. cap.* 24. *v.* 21. *Ecclesiaste cap.* 10. *v.* 28.

*ne, ch'ella lo possa sopra la loro fama. Noi dobbiamo egualmente la soggezione, e l'obbedienza a tutti i Sovrani, perciocchè ella risguarda il loro offizio, ma la stima, e l'affezione nostra noi non la dobbiamo se non alla lor virtù. Soffriamoli pazientemente tali, e così indegni* (1), *come sono, mentre la lor autorità, e l'ordine politico ha bisogno del nostro comune sostegno. Ma dopo ch' hanno lasciato di vivere non è ragionevole di ricusare alla giustizia, ed alla nostra libertà, l'espressione del nostro*

---

(1) *E' un precetto di L. Pietro Epist.* 1. *c.* 2. *v.* 18. *Seneca il Tragico introduce Creonte Re di Corinto, a così parlare nella Medea.*

Æquum, atque iniquum Regis imperium feras.

*E Tacito nella sua Storia L. IV. c.* 8. *dice che bisogna desiderare i Principi buoni, ma che si devono tollerare quelunque sieno.* Bonos Imperatores voto expetendos, qualescunque tollerandos. *Il Castiglione ha inserito il sentimento di Tacito nel secondo libro del suo Cortigiano. Questo documento fu molto famigliare agli antichi Scrittori, a' quali dobbiamo le Massime della vita Civile. Vedi Grozio l.* 1. *cap.* 4. *Droit de la guerre, e de la paix.*

*stra vero risentimento. Quest' è un bellissimo esempio, che noi lasciamo alla posterità, d' ubbidir fedelmente ad un Principe, i di cui vizj sono ben conosciuti*. Fin quì il Charron. Degno di molto applauso sarebbe questo costume, se vi fosse un Magistrato destinato ad esaminare la condotta del Principe defunto, come fu già fra gli antichi popòli dell'Egitto, i quali al dir di Diodoro Siculo (1), negavano l'onor della sepoltura ai lor cattivi Principi. Ma se si supponga permesso ad ognuno dopo la morte del Principe parlarne secondo i dettami della propria fantasia, ne seguiranno due inconvenienti grandissimi. L'uno, che il nome de' buoni non sarà universalmente rispettato, l'altro, che avranno i suoi lodatori anche i Tiranni: il che distrugge le ragioni accennate dal sopraccitato Filosofo.

III. Resta a vedere onde per lo più

(1) *Diod. Sicul. l. 1. c. 72.*

più abbiano origine le mormorazioni; acciochè ognuno intenda, che non sono indizio infallibile d'ingiustizia nel Principe. Altri mormorano, perchè sono di natura sì superba, e bizzarra, che non possono sopportare, ch'altri loro comandi, e credono sè soli degni di comandare. Altri perchè non sono i Favoriti del Principe, o i Ministri dello Stato, e non possono saziar la loro avarizia col sangue dell'innocente popolo, e dar pascolo alla lor ambizione coll'ostentazione de' gradi più sublimi. Vi sono ancora di quelli, che inveleniti contro il governo, perchè le Leggi Civili non vanno sempre d'accordo co' lor privati interessi, e sempre non secondano l'inclinazioni del loro cuore, empiono ogni cosa di maldicenze contro la polizia dello Stato.

IV. Ma perchè le Leggi civili non vanno sempre d'accordo co' privati interessi di ciascheduno de' Cittadini? perchè il bene universale non è sem-

pre compatibile col bene di ciascheduno de' particolari. Il fine primario delle Leggi dello Stato è il pubblico bene, e però è necessario, ch'il Legislatore lo procuri anche a costo di qualche particolar ingiustizia (1). Il Budin parlando d'una Legge di Enrico secondo, tanto rigorosa, ch'anche le Femmine, che non erano colpevoli d'aver isvenato il proprio parto,

(1) *Catone appresso Livio l.* 34. *c.* 3. Nulla Lex satis comoda omnibus est: id modo queritur, si majori parti & in summam prodest. E Pier Charon l. 2. c. 2. della Saviezza. Per amministrar giustizia nelle cose grandi, e d'uopo alle volte non amministrarla nelle cose picciole; perciocchè per l'ordinario i più gran fatti sono accompagnati da qualche ingiustizia, la quale tuttavia ridonda in profitto del pubblico bene. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo. quod adversus singulos utilitate publica rependitur. *Vedi Bayle Dict. pag.* 235. *e* 2317. *della seconda edizione*, *e Montagna Essais l.* 3. *c.* 13. *siccome ne' capitoli precedenti ho alle volte piuttosto parafrasati*, *che tradotti i passi degli Autori citati*, *così in questo luogo ho piuttosto rapportato colle mie proprie parole il sentimento di Pier Charon*, *che tradotto in Italiano il Testo Francese*.

to, correano pericolo d'esser esposte alla morte, dice, che l'utilità delle Leggi non deve restar sospesa sotto pretesto di qualche particolar inconveniente; ch'esse producono.

V. Un'altra questione vien agitata da' Filosofi; cioè se possa il Suddito senza carico della propria coscienza far l'apologia ai Misfatti del Principe? Non è cosa lodevole (dice il Pufendorf) *Impiegar il suo talento* (1) *nel giustificar i delitti del suo Sovrano quand'anche si dovesse pubblicare una tale apologia sotto altrui nome; poichè v'ha qualche cosa di più, che la semplice esecuzione degli ordini del Principe, nella condotta d'un Uomo, ch'adopera tutti gli artifizj dell'eloquenza, e tutte le sottigliezze dell'arte, per abbagliar il Lettore, o l'uditore con ragioni speciose. Altro però sarebbe, se il Sovrano ordinasse, sotto pena della vita, di recitar, per esem-*

(1) *Pufendorf de jur. nat. l.* 3. 3. *c.* 1. §. 7.

*esempio nel Senato; una tal apologia da lui medesimo, o da altri composta.* In fatti Ulpiano celebre Giureconsulto ricusò di far l'Apologia a Caracalla, ch'avea svenato il suo Fratello Geta in grembo alla Madre, e perciò fu anch'egli per ordine del medesimo Imperadore trucidato. Per risolvere la presente questione è d'uopo a mio credere, distinguere i due seguenti casi, o ch'il delitto procede da maligna, e perversa natura, o che si dee piuttosto attribuire ad insolito sfogo di violente passione. Nel primo caso non può esser lecito al Suddito, nè il farne di propria mano l' Apologia, nè il recitarla (benchè sia opera d' altra penna) in Senato, o in altra pubblica Assemblea, come vuole il Pufendorf, poichè questo sarebbe un'animare il Principe a divenir ogni giorno più pericoloso al ben comune, il che è contro il fine per cui è stato istituito il Principato. Ma nel secondo, il be-

il bene dello Stato ricerca, che con elegante, ed artifiziosa orazione si cancelli dalla fantasia degli Uomini ogni mala impressione, che fatta v' avesse il delitto del Principe. Molte altre questioni non inutili, si potrebbero esaminare in questo compendio, se stabilitò non avessi di parlar solamente delle cose più necessarie all' esecuzione dell' importante progetto da me proposto nella Prefazione.

## TAVOLA DE' CAPITOLI.



IL FINE.